



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

ADEMPIMENTI PREVISTI
dalla legge 7 agosto 2015, n. 124:
*Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche*

- 89 -

15 gennaio 2015



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124: <i>DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</i>	6



PREMESSA

Con le pubblicazioni ZOOM e LENTE DI INGRANDIMENTO si vuole analizzare una legge prendendo in esame il complesso degli adempimenti dalla medesima previsti ai fini della sua attuazione. In tal modo si intende dare risalto alla attività di attuazione, sia sul piano normativo, sia su quello dell'adozione di specifici atti amministrativi, così da consentire al Parlamento di disporre di informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa e anche in vista di una verifica sull'efficacia della legislazione.

Nella pubblicazione ZOOM trovano collocazione, in corrispondenza di leggi e decreti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, le tabelle riepilogative degli adempimenti da essi previsti. Si vogliono, in tal modo, segnalare i decreti legislativi, gli atti normativi secondari previsti da leggi e atti aventi forza di legge e taluni atti amministrativi di carattere generale o aventi natura organizzativa negli stessi contemplati. La collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO riguarda, invece, la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi o atti aventi forza di legge, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.

Si ricorda infine che, con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala le relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo, ma anche da enti non governativi.



ADEMPIMENTI PREVISTI
dalla legge 7 agosto 2015, n. 124:
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche

**Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015,
con entrata in vigore: 28 agosto 2015.**


La Legge 7 agosto 2015, n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede numerose deleghe legislative per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato e della dirigenza pubblica; per continuare ed intensificare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione; per procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e per la redazione di testi unici delle disposizioni in materie già oggetto di ripetuti interventi normativi.

Si rammenta, inoltre, che la legge prevede, in taluni casi, in luogo della delega, l'emanazione di regolamenti di delegificazione delle disposizioni di legge vigenti ai fini della semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi attinenti alle attività produttive (articolo 4, comma 1). La legge prevede, invece, per quanto concerne la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, che questa sia attuata dalle singole amministrazioni, mediante atti di carattere amministrativo, sulla base degli indirizzi fissati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 14, commi 1, 2 e 3).

Di seguito si riportano gli adempimenti di carattere normativo di portata generale previsti dalla legge, ricordando che la prima delega, quella riguardante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, prevista dall'articolo 21, comma 1, avrebbe dovuto scadere il 25 novembre scorso¹, il relativo termine è stato prorogato di 60 giorni², ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 21.

¹ Lo schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (AG n. 249) è stato presentato dal Ministro per le riforme costituzionali e rapporti Parlamento il 26 novembre 2015 ed è stato annunciato nella seduta n. 544 del 26 novembre 2015. Ai sensi dell'articolo 139-bis Regolamento del Senato è stato assegnato in sede consultiva alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) alla Commissione parlamentare per la semplificazione (Bicamerale) e alla 5ª Commissione permanente (Bilancio).

² Si ricorda, infatti che il comma 2 dell'articolo 21 prevede che lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 1	Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato ³	Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 28 agosto 2016⁴	Decreti legislativi che modificano e integrano, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 («CAD») ⁵


³ Il parere della Conferenza unificata e quello del Consiglio di Stato sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

⁴ Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

⁵ L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi, che sono indicati al comma 1 dell'articolo 1, dalla lettera a) alla lettera r). Un primo gruppo di principi e criteri direttivi (lettere a), b) e c)) introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. In particolare, è prevista la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi on line delle amministrazioni pubbliche, la piena applicazione del principio "innanzitutto digitale" (cd. digital first, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle p.a.), il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici, l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo del c.d. PIN unico, la promozione dell'elezione del domicilio digitale, la diffusione dell'informazione sugli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità, l'adeguamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche; la diffusione dei pagamenti digitali.

Un secondo gruppo (lettere d) ed e)) attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare, la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione, la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche, la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale, la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance.

Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi (lettere da f) a r)), infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 1 co. 3	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ⁶	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. ⁷
art. 2 co. 1	Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato ⁸	Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 28 agosto 2016⁹	Decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi ¹⁰


⁶ Si rammenta che l'articolo 1, comma 1 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

⁸ Il parere della Conferenza unificata e quello del Consiglio di Stato sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

⁹ Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

¹⁰ L'articolo 2 elenca specifici principi e criteri direttivi della delega (lettere da a) a q)): ridurre i casi di convocazione obbligatoria; semplificare e rendere più veloci i tempi della conferenza, anche attraverso l'impiego di strumenti informatici; rivedere i meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse, di meccanismi di silenzio assenso e di superamento del dissenso; introdurre modelli di istruttoria pubblica, per assicurare la partecipazione degli interessati al procedimento; nonché introdurre strumenti di composizione degli interessi pubblici in caso di partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 2 co. 3	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ¹¹	Uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. ¹²
art. 4 co. 1	Governo previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281	Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 24 febbraio 2016	Regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali ¹³

¹¹ Si rammenta che l'articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.

¹² I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 2 e della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 2.

¹³ Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 prevede che i regolamenti di delegificazione siano approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 5 co. 1	Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato ¹⁴	Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 28 agosto 2016 ¹⁵	Decreti legislativi volti ad operare una ricognizione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa dell'amministrazione, e di comunicazione preventiva del privato, i cui ambiti di applicazione risultano incerti, ed a dettare una disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa ¹⁶

¹⁴ Il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

¹⁵ Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

¹⁶ La delega è esercitata sulla base dei: principi e criteri direttivi desumibili dai richiamati articoli 19 e 20 della legge sul procedimento amministrativo, che disciplinano la SCIA ed il silenzio-assenso; principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi; principi di ragionevolezza e proporzionalità. È prevista, inoltre l'introduzione della disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione, dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, nonché l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione sia tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (comma 1).



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 5 co. 3	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ¹⁷	Uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ¹⁸
art. 7 co. 1	Governo su proposta del Ministro della semplificazione, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato ¹⁹	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 28 febbraio 2016 ²⁰	Decreti legislativi in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni aventi come oggetto l'introduzione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 33/2013, emanato in attuazione della legge n. 190 del 2012 relativo alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni. ²¹


¹⁷ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 124 del 2015 Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva.

¹⁸ I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e delle procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo.

¹⁹ E' previsto che il parere del Consiglio di Stato sia reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

²⁰ Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

²¹ Il comma 1 dell'articolo 7 prevede specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio di tale delega, tra i quali si menzionano i seguenti: precisare contenuti e procedimento di adozione dei Piani nazionali anticorruzione; definire il diritto di accesso dei parlamentari ai documenti amministrativi in relazione allo svolgimento dei loro compiti istituzionali; riconoscere la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso di chiunque ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 7 co. 3	Governo su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato ²²	Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 28 aprile 2016 ²³	Decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per intercettazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ²⁴
art. 7 co. 5	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, commi 1 e 3 ²⁵	Uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 26

²² E' previsto che il parere del Consiglio di Stato sia reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto

legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

²³ Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.


²⁴ In sintesi, i principi e criteri direttivi fissati dal comma 3 dell'articolo 7 sono i seguenti:

a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie; b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione;

c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni tecnologiche; d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione; e) abrogazione di disposizioni incompatibili con i principi enunciati.

²⁵ Si ricorda che l'articolo 7 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo, al comma 1, ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, al comma 3, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.

²⁶ Nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 8 co. 1	Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato ²⁷	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 28 agosto 2016 ²⁸	Decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali ²⁹

²⁷ I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

²⁸ Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.


²⁹ L'articolo 8, al comma 1, lettera a) fissa come criteri generali, sia per quanto attiene all'amministrazione centrale, che a quella periferica: la riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali e la preferenza per modelli di gestione unitaria dei servizi strumentali; nonché il riordino o soppressione degli uffici e organismi che presentano disfunzioni organizzative o funzionali. In tale ambito, una specifica delega riguarda la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (anche mediante assorbimento in altra forza di polizia) e il conseguente riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza agroalimentare. Più in generale, si prevede la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia al fine di una migliore cooperazione sul territorio, il riordino dei corpi di polizia provinciale - in coerenza con la riforma delle province (L. n. 56/2014) - e la riorganizzazione delle forze operanti in mare. Singoli principi richiedono un intervento mirato per riordinare: l'ordinamento e la disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il Comitato italiano paralimpico; le funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.); la disciplina concernente le autorità portuali; nonché per istituire il numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale, le linee d'intervento previste riguardano il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio nei confronti dell'attività dei ministri e sulle conseguenti funzioni della Presidenza del Consiglio. Tra i principi è previsto anche l'esame da parte del Consiglio dei ministri delle designazioni e nomine di competenza ministeriale, una nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione, il rafforzamento delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nella vigilanza sulle agenzie governative nazionali ed una più ampia flessibilità nella disciplina dell'organizzazione dei ministeri.

Per quanto riguarda l'amministrazione statale periferica, la delega prevede, alla lettera e) la razionalizzazione della rete delle prefetture – UTG, mediante riduzione del numero delle prefetture e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini. La lettera f), infine, fa specifico riferimento agli enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 8 co. 2	Presidente del Consiglio dei ministri	Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ³⁰	Decreto con cui sono definiti i criteri per la ricognizione - da effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) - della legge n. 124 del 2015 di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.

³⁰ Si rammenta che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 8 co. 6	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ³¹	Uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. ³²
art. 10 co. 1	Governo su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato ³³	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 28 agosto 2016 ³⁴	Decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. ³⁵


³¹ L'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.

³² I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 8.

³³ E' previsto che il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza unificata siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

³⁴ Lo schema del decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque essere adottato.


³⁵ L'articolo 10, comma 1, nelle lettere da a) a h), indica specifici principi e criteri direttivi, tra cui: rideterminazione del diritto annuale; riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni; ridefinizione dei compiti e delle funzioni; riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese; definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni; riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte; infine il decreto dovrà prevedere una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria e che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della legge.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 10 co. 3	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ³⁶	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ³⁷

³⁶ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

³⁷ I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 10 e secondo le procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 11 co. 1	Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. ³⁸	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 28 agosto 2016³⁹	Decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. ^{40 41}

³⁸ E' previsto che il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza unificata siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

³⁹ Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 dell'articolo 11 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

⁴⁰ Le deleghe legislative sulla dirigenza pubblica e quelle per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 17) possono essere esercitate congiuntamente, purché nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (lo prevede il comma 2 dell'articolo 17). In tale caso, sempre in virtù dell'articolo 17, comma 2, per l'adozione dei decreti legislativi (uno o più) si applica la procedura individuata all'articolo 16 che reca procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative (ai fini dell'elaborazione di testi unici nelle materie del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazione societaria delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali di interesse economico generale). La procedura dell'articolo 16 si differenzia da quella indicata al presente articolo 11 per i seguenti aspetti: ai fini dell'iniziativa, sempre posta in capo al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati; per quanto riguarda i pareri parlamentari, è chiamata a pronunciarsi anche la Commissione parlamentare per la semplificazione (oltre alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari) sempre nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione. Resta ferma per entrambe le procedure di delega la necessità di acquisire i pareri della Conferenza unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) e del Consiglio di Stato (da esprimere entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo), nonché il meccanismo del cosiddetto "doppio parere parlamentare" ed un meccanismo di scorrimento dei termini di 90 giorni per la delega se il termine previsto per il parere cade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto dalla legge o successivamente.

⁴¹ L'articolo prevede (comma 1, lettera a)) l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, secondo le previsioni di cui alle successive lettere da b) a q), articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua. Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali nell'ultimo dei quali confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali (lettera b), numeri da 1) a 4)). È espressamente esclusa la dirigenza scolastica (dal numero 1) della lettera b)). Ai decreti delegati spetta la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze – degli istituti del corso-concorso e del concorso (lettera c). Per quanto attiene al sistema di formazione disciplinato dalla lettera d), è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione. La lettera p) concerne la definizione, nell'ambito dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, di principi "fondamentali" relativi agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale. Altri criteri di delega riguardano:

la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato;

la definizione di una disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di principi;

la durata quadriennale degli incarichi dirigenziali, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni;

la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi;

la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi, il superamento degli automatismi di carriera e la costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;


il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti;

la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti;

la previsione di una disciplina transitoria con la graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;

la confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale;


il riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 11 co. 3	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1. ⁴²	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ⁴³

⁴² Si ricorda che l'articolo 11, comma 1, della legge n. 124 del 2015, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.

⁴³ I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 11 e secondo le procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 13 co. 1	Governo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro dele- gato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato ⁴⁴	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 ⁴⁵ 28 agosto 2016	Uno o più decreti legislativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti. ⁴⁶
art. 13 co. 3	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ⁴⁷	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ⁴⁸

⁴⁴ E' previsto che il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza unificata siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.


⁴⁵ Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale ciascun decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 2 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque essere adottato.

⁴⁶ L' articolo 13, comma 1, della legge 124 del 2015, fissa nelle lettere da a) a e) principi e criteri direttivi specifici per la delega:

- a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers;
- b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato;
- c) definizione di regole improntate a principi di responsabilit  ed autonomia decisionale;
- d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi;
- e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

⁴⁷ Si ricorda che l'articolo 13, comma 1, della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o pi  decreti legislativi per la semplificazione degli enti pubblici di ricerca.

⁴⁸ I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 13 e secondo le procedure di cui al comma 2 del medesimo articolo.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 14 co. 3	Presidenza del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata		Direttiva con cui sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell' articolo 14 della legge n. 124 del 2015 e le linee guida per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
art. 16 co. 1, lett. a)	Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e del parere del Consiglio di Stato ⁴⁹	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 agosto 2016) , ovvero entro il diverso termine di 18 mesi previsto dall'articolo 17 della medesima legge (28 febbraio 2017) ⁵⁰	Decreti legislativi di semplificazione nel seguente settore: a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa. 51

⁴⁹ E' previsto che il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza unificata siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

⁵⁰ Le deleghe legislative sulla dirigenza pubblica e quelle per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 17) possono essere esercitate congiuntamente, purché nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (lo prevede il comma 2 dell'articolo 17). In tale caso, sempre in virtù dell'articolo 17, comma 2, per l'adozione dei decreti legislativi (uno o più) si applica la procedura individuata all'articolo 16, che reca procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative (ai fini dell'elaborazione di testi unici nelle materie del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali di interesse economico generale). Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale ciascun decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 4 dell'articolo 16 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque essere adottati.

⁵¹ I principi e criteri specifici della delega sono contenuti nell'articolo 17. L'articolo 16, al comma 2, contiene, in sintesi, i seguenti principi e criteri comuni per l'adozione dei tre testi unici: a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti;
c) risoluzione delle antinomie;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate;
e) aggiornamento delle procedure.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 16 co. 1, lett. b)	Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e del parere del Consiglio di Stato ⁵²	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17 della medesima legge. 53	Decreti legislativi di semplificazione del seguente settore: b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. 54

⁵² E' previsto che il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza unificata siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

⁵³ Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale ciascun decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 4 dell'articolo 16 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque essere adottati.

⁵⁴ I principi e criteri specifici della delega sono contenuti nell'articolo 18. L'articolo 16, al comma 2, contiene, in sintesi, i seguenti principi e criteri comuni per l'adozione dei tre testi unici:

- a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia;
- b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti;
- c) risoluzione delle antinomie;
- d) indicazione esplicita delle norme abrogate;
- e) aggiornamento delle procedure.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 16 co. 1, lett. c)	Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e del parere del Consiglio di Stato ⁵⁵	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 17 della medesima legge. ⁵⁶	Decreti legislativi di semplificazione del seguente settore: c) servizi pubblici locali di interesse economico generale. ⁵⁷
art. 16 co. 5	Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione		Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di semplificazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015

⁵⁵ E' previsto che il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza unificata siano resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

⁵⁶ Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale ciascun decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 4 dell'articolo 16 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque essere adottati.

⁵⁷ I principi e criteri specifici della delega sono contenuti nell'articolo 19. L'articolo 16, al comma 2, contiene, in sintesi, i seguenti principi e criteri comuni per l'adozione dei tre testi unici:

- a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia;
- b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti;
- c) risoluzione delle antinomie;
- d) indicazione esplicita delle norme abrogate;
- e) aggiornamento delle procedure.




FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 16 co. 6	Governo		Regolamenti con i quali si adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 124 del 2015 (testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale), fermo restando quanto disposto dal comma 5, dello stesso articolo 16.
art. 16 co. 7	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 124 del 2015. ⁵⁸	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. ⁵⁹

⁵⁸ Si ricorda che l'articolo 16, comma 1, delega il Governo ad adottare decreti legislativi di semplificazione nei seguenti settori:

- a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
- b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
- c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

⁵⁹ I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 20 co. 1	Governo su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. ⁶⁰	Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 28 agosto 2016	Decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte. ⁶¹
art. 20 co. 6	Governo	Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 20, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ⁶²	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive ⁶³

⁶⁰ Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

⁶¹ L'articolo 20, comma 1, prevede principi e criteri direttivi, ai quali si aggiungono, ove compatibili, quelli dettati per la legge annuale di semplificazione dall'art. 20, comma 3, della legge 59/1997.


I principi direttivi cui dovrà attenersi la normativa delegata sono, in sintesi, i seguenti:

- a) adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori;
- b) disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare;
- c) ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze;
- d) prevedere l'interruzione del termine di prescrizione delle azioni esperibili dal PM;
- e) elevare il limite attuale per il rito monitorio per i fatti dannosi di lieve entità patrimoniale;
- f) prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato;
- g) prevedere un riordino della fase istruttoria;
- h) unificazione delle norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante;
- i) disciplinare le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali;
- l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti;
- m) ridefinizione della disciplina delle impugnazioni;
- n) riordino e ridefinizione delle norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale;
- o) riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno;
- p) disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio.

Il comma 3 prevede, poi, ulteriori finalità alle quali la normativa delegata deve ulteriormente provvedere.

⁶² Si ricorda che l'articolo 20, comma 1, della legge delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti.

⁶³ I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo le procedure di cui all'articolo 20.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 21 co. 1	Governo su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento	Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 25 novembre 2015 ⁶⁴	Decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. ^{65 66}

⁶⁴ Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 21 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

⁶⁵ L'articolo 21, comma 2, fissa, nelle lettere da a) a f) specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, come di seguito in sintesi, riportati:

- a) individuare le disposizioni di legge che devono essere modificate per favorire l'adozione provvedimenti attuativi;
- b) individuare e abrogare le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per i quali non sussistono più le condizioni per l'adozione;
- c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
- e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
- f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.

⁶⁶ Il Consiglio dei ministri in data 23 novembre 2015, su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha approvato, in sede di esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.


Secondo quanto riportato nel comunicato "il provvedimento mira a semplificare il sistema normativo mediante l'abrogazione delle disposizioni di legge recanti la previsione di provvedimenti attuativi per i quali non sussistono più le condizioni di adozione oppure la loro modifica, al solo fine di favorirne l'attuazione, assicurando comunque la coerenza giuridica, logica e sistemica della normativa. Per questo è stato effettuato, con la collaborazione di tutte le amministrazioni centrali, un censimento che ha portato all'individuazione di un primo elenco di provvedimenti le cui condizioni di adottabilità non risultano più attuali e la cui abrogazione non comporta effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, è stato predisposto un secondo elenco di provvedimenti la cui attuazione richiede una modifica della normativa primaria.

Il decreto interviene a modificare una dozzina di norme e ad abrogarne oltre 40, realizzando una prima razionale semplificazione del sistema normativo, riferita ad ambiti tematici importanti, nell'ottica di incrementare l'efficacia delle leggi facilitandone l'attuazione amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

I ministeri si sono altresì impegnati alla rapida adozione dei provvedimenti amministrativi non ancora adottati previsti dalle disposizioni legislative modificate proprio al fine di favorirne l'attuazione.

Anche sul versante delle abrogazioni, l'intervento di pulizia dell'ordinamento giuridico realizzato dal decreto costituisce un elemento di semplificazione, di maggiore chiarezza e di certezza del diritto, che tocca molti argomenti, tra i quali la razionalizzazione degli acquisti, le attività imprenditoriali, alcuni sistemi tariffari, il mercato elettronico e l'agenda digitale."


Lo schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (AG n. 249) è stato presentato dal Ministro per le riforme costituzionali e rapporti Parlamento il 26 novembre 2015 ed è stato annunciato nella seduta n. 544 del 26 novembre 2015. Ai sensi dell'articolo 139-bis Regolamento del Senato è stato assegnato in sede consultiva alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) alla Commissione parlamentare per la semplificazione (Bicamerale) e alla 5ª Commissione permanente (Bilancio).



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
art. 21 co. 3	Governo	Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 21 della legge n. 124 del 2015 ⁶⁷	Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. ⁶⁸

⁶⁷ Si rammenta che l'articolo 21 della legge n. 124 del 2015, al comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.

⁶⁸ I decreti legislativi in questione sono emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui all'articolo 21.



Ultimi Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- N. 88 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*
- N. 87 - XVII. Adempimenti previsti ed effettuati in merito al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.*
- N. 86 - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188: Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.*
- N. 85 - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).*
- N. LXXXIV - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.*
- N. LXXXIII - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 2014 n. 183: Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.*
- N. LXXXII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178: Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.*
- N. LXXXI - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.*
- N. LXXX - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169: Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.*
- N. LXXXIX - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre.*
- N. LXXVIII - XVII. Adempimenti previsti in merito alla legge 14 gennaio 2013, n. 10: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.*
- N. LXXVII - XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163: Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.*
- N. LXXVI - XVII. Adempimenti previsti dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.*
- N. LXXV - XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.*